

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1247/92 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 51 e 235,

vista la proposta della Commissione redatta previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che è necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 1408/71 <sup>(4)</sup> nella versione aggiornata dal regolamento (CEE) n. 2001/83 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2195/91 <sup>(6)</sup>;

considerando che è necessario estendere la definizione di «familiare» nel regolamento (CEE) n. 1408/71 per adeguarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda l'interpretazione di detto termine;

considerando che è necessario tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia secondo la quale alcune prestazioni previste dalle legislazioni nazionali possono rientrare simultaneamente nel settore della sicurezza sociale e dell'assistenza sociale a causa del loro campo d'applicazione quanto alle persone, dei loro obiettivi e delle loro modalità d'applicazione;

considerando che la Corte di giustizia ha dichiarato che, per talune loro caratteristiche, le legislazioni in virtù delle quali sono erogate tali prestazioni sono equiparabili all'assistenza sociale nella misura in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale d'applicazione e non si considerano per la loro erogazione i periodi di attività professionale o contributiva, mentre per altre caratteristiche esse si appartentano alla sicurezza sociale in quanto manca ogni discrezione nel modo in cui tali prestazioni, così come sono previste, sono erogate e conferiscono ai beneficiari una posizione giuridicamente definita;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1408/71 esclude dal suo campo d'applicazione, in virtù dell'articolo 4, paragrafo 4, i regimi d'assistenza sociale;

considerando che le condizioni a cui si fa riferimento e le loro modalità di applicazione sono tali che, per proteggere gli interessi dei lavoratori migranti conformemente alle disposizioni dell'articolo 51 del trattato, dovrebbe essere inserito nel regolamento un sistema di coordinamento il quale sia diverso da quello attualmente previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e tenga conto delle caratteristiche particolari delle prestazioni in causa;

considerando che queste prestazioni dovrebbero essere concesse, per quanto riguarda le persone che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, unicamente in conformità della legislazione del paese di residenza della persona interessata e dei suoi familiari, totalizzando, a seconda della necessità, i periodi di residenza compiuti nel territorio di ogni altro Stato membro e in assenza di qualsiasi discriminazione sulla base della nazionalità;

considerando che è tuttavia necessario garantire che il sistema di coordinamento esistente previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 continuerà ad essere applicato alle prestazioni che o non sono comprese nella categoria particolare di prestazioni cui è fatto riferimento o non sono espressamente incluse in un allegato del presente regolamento; che a questo proposito è necessario un nuovo allegato,

<sup>(1)</sup> GU n. C 240 del 21. 9. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 343 del 31. 12. 1985, pag. 111.

<sup>(3)</sup> GU n. C 344 del 31. 12. 1985, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

<sup>(5)</sup> GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 206 del 29. 7. 1991, pag. 2.